

## Art. 10

### Concertazione

1. La concertazione è attivata, mediante richiesta scritta, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento dell'informazione di cui all'art. 9, dai soggetti sindacali di cui all'art. 7 nelle materie sottoindicate:

- a) programma annuale di formazione e aggiornamento dei dirigenti (art.20);
- b) processi generali di riorganizzazione dell'amministrazione e loro implicazioni;
- c) misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché applicazione del d. lgs. n. 81 del 9 aprile 2008;
- d) stato dell'occupazione e politiche degli organici, anche per quanto riguarda i processi di esternalizzazione

2. La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro sette giorni dalla data di ricezione della richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.

3. La concertazione deve concludersi entro il termine massimo di trenta giorni dalla sua attivazione; dell'esito della concertazione è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto della stessa.

NO

Non è condivisibile una restrizione delle materie sottoposte al regime di concertazione. Non si ne comprende neanche l'utilità.

## **Art. 11**

### **Consultazione**

1 La consultazione si svolge con i soggetti sindacali di cui all'art. 7, è promossa dalle Amministrazioni prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro ed è obbligatoria nei casi espressamente previsti, ivi compresa la organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche.

2 E' inoltre prevista la consultazione del rappresentante per la sicurezza nei casi di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.

## **Art. 12**

### **Altre forme di partecipazione**

1. Il comitato costituito presso il Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale o presso ciascun Ente di cui all'art. 1 della l.r. n.10/00 al fine di favorire un ordinato governo dei processi di ristrutturazione organizzativa dell'amministrazione è composto dai rappresentanti dell'amministrazione interessata e dalle organizzazioni sindacali aventi titolo per l'esame e la verifica dei risultati dell'azione dell'amministrazione, registra le convergenze sulle linee di indirizzo riguardo ai processi di rinnovamento e di ristrutturazione organizzativa dell'amministrazione. Può essere, altresì, istituito apposito comitato per garantire l'applicazione della legge 104/92, in particolare per quanto riguarda l'abbattimento delle barriere architettoniche.

2. Per l'approfondimento di problematiche concernenti l'organizzazione del lavoro, l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro, i servizi sociali, il sistema della partecipazione può essere implementato dalla costituzione, a richiesta e senza oneri aggiuntivi, di commissioni bilaterali ovvero osservatori tenuti alla raccolta dati e alla formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi.

3. La composizione degli organismi di cui al presente articolo, che non hanno funzioni negoziali, è paritetica.

4. La partecipazione ai comitati di cui al presente articolo ed al successivo articolo 13 è gratuita e non comporta oneri a carico delle amministrazioni.

### **CAPO III**

#### **Ulteriori forme di partecipazione**

##### **Art. 13**

##### **Comitato Unico di Garanzia**

1 Il Comitato per le Pari opportunità ed il Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing e del bossing previsti dal CCRL 2002-2005, sono sostituiti, ai sensi dell'art. 57 d.lgs.165/2001, dal "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, che assorbe le competenze dei Comitati sopracitati.

2 La costituzione del Comitato di garanzia deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le ore prestate dai componenti sono considerate a tutti gli effetti prestazione lavorativa.

3 Le amministrazioni di piccole dimensioni hanno la possibilità di associarsi al fine di garantire maggiore efficacia ed efficienza nell'esercizio delle proprie funzioni ed ottimizzare le risorse.

4 La costituzione e le modalità di funzionamento sono disciplinate ai sensi dell'art.57 d.lgs 165/2001.

**Art. 14**

**Diritto di assemblea**

1. I dirigenti hanno diritto a partecipare durante l'orario di lavoro ad assemblee sindacali, in idonei locali concordati con l'Amministrazione per n. 12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.

2. Le assemblee che riguardano la generalità dei dirigenti o gruppi di essi possono essere indette, singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro dai dirigenti sindacali ai sensi degli appositi accordi vigenti sulle prerogative sindacali.